

**Sez. 1<sup>a</sup> Penale, Sentenza n. 14808 del 04 Aprile 2012 (Dep. 18 Aprile 2012)**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica  
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 04/04/2012  
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA  
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 357  
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE  
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 32225/2011  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

1) C.P.L. N. IL 07/08/1963;

avverso la sentenza n. 23/2010 CORTE ASSISE APPELLO di TORINO, del 06/04/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLA PIRACCINI;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Delehayé chiedeva il rigetto del ricorso;

Rilevato che i difensori Avv. Melone e Avv. Porzio chiedevano l'annullamento con rinvio.

**FATTO E DIRITTO**

La Corte d'assise d'appello di Torino in parziale riforma della decisione contro C.P.L. riduceva la pena per il delitto di omicidio volontario aggravato di S.G.. Osservava che non vi era alcuna questione in merito alla responsabilità dell'imputato in quanto i motivi di appello erano stati limitati al trattamento punitivo e al riconoscimento della seminfermità.

Rilevava che la vicenda si collocava nell'ambito di una tragedia familiare nella quale l'imputato aveva ucciso il convivente della figlia perché lo riteneva un pregiudicato e capace di fare del male alla giovane nonché di condurla sulla strada della droga. La ragazza di appena 18 anni era andata a vivere con S. abbandonando la casa paterna ed aveva avuto problemi col convivente, come dimostrato dal ricorso al pronto soccorso in alcune occasioni per percosse; era stata vista da amici con tumefazioni e segni di lesioni e questo aveva reso il padre molto apprensivo. Il giorno del fatto si era munito di una spranga di ferro di oltre un chilo e con quella aveva aggredito alla schiena la vittima uccidendolo. La scena si era svolta in presenza della figlia e di numerose persone e l'imputato aveva infierito sulla vittima inerme fino a quando non si era più mossa, e non aveva esitato neppure a colpire la figlia che aveva cercato di fraporsi per salvare il convivente.

I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto che nei fatti si ravvisasse l'aggravante della crudeltà in quanto l'imputato aveva infierito sulla vittima molto oltre quanto necessario per uccidere tanto che aveva colpito più volte nella parte genitale senza motivo, inoltre aveva massacrato il cranio colpendolo anche dopo che l'uomo era caduto inerme ed aveva reiterato il suo intervento quando aveva visto che il corpo compiva ancora dei movimenti automatici. Avevano poi ritenuto che le attenuanti concesse del danno risarcito e le generiche potevano essere riconosciute solo in un giudizio di equivalenza, in quanto, pur tenendo presente il movente dell'azione, la vita anteatta irreprensibile e il corretto comportamento processuale, le due aggravanti della premeditazione e dell'aver agito con crudeltà non potevano recedere per l'assoluta gravità del comportamento, espressione di una particolare capacità criminale e sintomo di malvagità. Pertanto il giudice di appello riteneva di poter accogliere solo la richiesta di diminuzione della pena base. La Corte affrontava poi la questione della seminfermità mentale dell'imputato, osservando che in quanto in sede di rito abbreviato non si era dato ingresso alla perizia considerandola priva di fondamento. Esaminava la consulenza di parte che aveva concluso per la seminfermità ritenendo l'imputato affetto da un grave disturbo della personalità. Riteneva le conclusioni di detta consulenza non fondate in quanto la diagnosi si era fondata su un esame parziale, costituito solo dalla ricezione delle dichiarazioni dell'imputato, senza far ricorso a strumenti diagnostici o notizie presenti nel diario clinico tenuto dai responsabili sanitari del carcere; la diagnosi era stata formulata senza alcuna constatazione

clinica. Pertanto ciò che emergeva era una sofferenza e uno stress intensi legati allo strappo affettivo consumato dalla figlia che metteva in gioco la sua funzione protettiva di padre e che lo aveva determinato alla grave violenza posta in essere, senza che tale reazione fosse collegata da un nesso eziologico con disturbi della personalità pregressi e radicati nell'imputato. Confermava quindi non vi era spazio per dare ingresso ad una perizia psichiatrica. Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:

- Inosservanza di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante della crudeltà in quanto fondata solo sulla reiterazione dei colpi, visto che invece la scelta dell'arma deponeva per la volontà di uccidere subito senza prolungare l'agonia e la reiterazione dei colpi era dovuta solo alla concitazione dell'azione, alla volontà di uccidere e di evitare di colpire la figlia che cercava di fraporsi al padre, dal che ne era derivato che alcuni colpi avevano deviato dalla originaria traiettoria del capo verso i genitali involontariamente;
- Inosservanza della legge e difetto di motivazione in relazione alla seminfermità, non potendo la corte rifiutare la richiesta di perizia psichiatrica alla luce della consulenza di parte che aveva evidenziato come il crescendo di paura e sofferenza sulla sorte della figlia aveva determinato un grave disturbo della personalità che aveva indotto un uomo rispettoso delle leggi a commettere un omicidio così efferato; la consulenza non si era basata solo sull'esame dell'imputato ma anche sulla lettura degli atti e sulle interviste ai familiari, nonché sull'osservazione clinica dell'imputato sentito in numerose sedute; la diagnosi aveva rilevato un disturbo acuto da stress in un soggetto affetto da disturbo della personalità, che si era già rivelato, seppur in forma lieve, in passato in relazione a problemi di lavoro; Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle attenuanti e alla eccessività della pena base.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La decisione delle Sezioni Unite della Corte del 25 gennaio 2005 n. 9163, rv. 230317 e le successive decisioni del giudice di legittimità, hanno affermato che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di intervenire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. 2 2 dicembre 2008 n. 2774, rv. 242710); oppure di impulsi all'azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. 5 9 febbraio 2006 n. 8282, rv. 233228). Il comportamento dell'imputato non era stato affatto illogico o incomprensibile, già da tempo aveva minacciato il convivente della figlia ed aveva tormentato la figlia affinché tornasse a casa, ma tale preoccupazione non è affatto espressione di un disturbo della personalità ma conseguenza della non accettazione dell'abbandono della figlia. Dalle modalità con cui si sono svolti i fatti emerge inoltre che non vi è stata alcuna reazione da corto circuito, esagerata o immotivata, quanto invece una programmata aggressione per eliminare l'oggetto responsabile dell'allontanamento della figlia. L'unico episodio pregresso, per altro, raccontato dal solo imputato, era espressione di un atteggiamento sospettoso ma immediatamente recuperato e quindi non espressione di un disturbo che doveva quanto meno avere il carattere della continuità, essere radicato nel carattere della persona. Nel caso di specie si era trattata di una reazione a stimoli di sofferenza per il pericolo che riteneva la figlia stesse vivendo, anche se da lei non riconosciuto. Un sofferenza che merita comprensione ma che è essa stessa espressione di possessività. Il motivo inerente l'aggravante della crudeltà non è fondato in quanto pur essendo vero che la mera reiterazione dei colpi non costituisce crudeltà, deve rilevarsi che nel caso di specie l'aver infierito, al di là di ogni logica spiegazione sui genitali della vittima è certamente espressione della volontà di voler arrecare una sofferenza ulteriore rispetto a quella necessaria per uccidere, mentre non risponde alla descrizione dell'aggressione fatta dalla figlia e dai testi la versione da lui fornita che i colpi ai genitali sarebbero stati devianti involontariamente proprio dall'intervento della figlia.

Il motivo sulla pena è manifestamente infondato avendo la sentenza dedicato molta attenzione alla valutazione del trattamento punitivo ed avendo utilizzato una motivazione congrua e logica. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012

---